

ALL' AGENZIA DELLE DOGANE E DEI
MONOPOLI - DIREZIONE GIOCHI
UFFICIO BINGO

dir.giochi.bingo@pec.adm.gov.it

Fidejussione n.

PREMESSO

Che la società con sede legale in iscritta al Registro delle imprese di, C.F.P. Iva.....(di seguito “Concessionario o Contraente”) ha sottoscritto con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (già Aams, di seguito “Beneficiario”) la convenzione di concessione per il gioco del bingo n. (di seguito “concessione”), nel locale sito in..... e, ai sensi dell’art. 1, comma 79, della legge n. 220 del 2010, l’atto integrativo della convenzione di concessione (di seguito “atto integrativo”);

che ai sensi dell’art. 13 dell’atto integrativo, *“alla scadenza del periodo di durata della concessione, il concessionario uscente prosegue nell’ordinaria amministrazione delle attività di gestione ed esercizio delle attività di raccolta del gioco oggetto di concessione fino al trasferimento della gestione e dell’esercizio al nuovo concessionario. A tal fine il concessionario si impegna sin d’ora ad estendere la validità delle garanzie prestate”*;

che il concessionario sta proseguendo l’esercizio del gioco del bingo in regime di proroga ai sensi della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche ed integrazioni, con cui sono state stabilite le modalità per partecipare al bando di gara per la riattribuzione delle concessioni; nonché ai sensi dell’ art. 1, comma 124, l. 197/2022 (legge di Bilancio 2023), che ha prolungato la proroga a titolo oneroso delle concessioni per la raccolta del gioco del Bingo fino al 31 dicembre 2024;

che ai sensi dell’art. 1, comma 4, delle *“Disposizioni di attuazione dell’art. 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147”*, prot. n. 2014/18603 del 4 marzo 2014, i concessionari che continuano ad esercitare l’attività di raccolta del gioco del bingo ai sensi dell’art. 13 dell’atto integrativo sottoscritto sono tenuti a depositare una garanzia avente i requisiti di cui all’art. 9, comma 1 del D.M. 31 gennaio 2000, n. 29;

TUTTO CIO' PREMESSO

con la presente, la società con sede legale in iscritta nell’elenco delle imprese IVASS in datan. di iscrizione..... (di seguito “Società”) per mezzo del suo procuratore sig.....munito dei necessari poteri in forza di procura a rogito Notaiosi costituisce irrevocabilmente fidejussore del Contraente, sino alla concorrenza della **somma massima di Euro 516.456,89** (cinquecentosedimilaquattrocentocinquantasei/89) a garanzia dell’adempimento degli obblighi convenzionali assunti dal Contraente stesso con la sottoscrizione della convenzione di concessione relativa alla sala bingo indicata in premessa (di seguito “obbligazioni assunte”);

La presente fideiussione a prima richiesta è regolata come segue:

1. **Importo Massimo** - viene prestata per un importo massimo di **Euro 516.456,89** (euro cinquecentosedicimilequattrocentocinquantasei/89);
2. **Delimitazione della Garanzia** – Escussione della Garanzia: qualora ricorrano i presupposti per l'escussione della garanzia, la Società si obbliga sin d'ora, incondizionatamente e senza eccezioni, ad effettuare, entro quindici giorni dalla prima semplice richiesta scritta del Beneficiario, il versamento della somma richiesta, fino alla concorrenza dell'importo massimo di Euro 516.456,89 (euro cinquecentosedicimilaquattrocentocinquantasei/89), con valuta alla data dell'obbligazione garantita. La richiesta di pagamento, nella quale vanno indicate le obbligazioni cui non ha adempiuto in tutto o in parte il Contraente, deve essere trasmessa dal Beneficiario con le modalità indicate al punto 6 ed inviata per conoscenza al Contraente.
Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate dalla Società risultassero parzialmente o totalmente non dovute.
Dopo ogni pagamento effettuato dalla Società l'importo garantito si riduce automaticamente dell'importo corrispondente a quanto pagato dalla Società stessa;
3. **Surrogazione** – La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Beneficiario in tutti i diritti, ragioni e azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
Il Beneficiario faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso;
4. **Rinuncia eccezioni** – la Società rinuncia al termine di cui all'art. 1957, comma 2, codice civile, e non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
5. **Durata della Fideiussione** – La presente Fideiussione ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2024, più due anni, e pertanto fino al 31 dicembre 2026 per gli inadempimenti verificatisi sino al 31 dicembre 2024, ai sensi dell'articolo 6 della concessione in regime di proroga. Decorsi i termini la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della Società anche qualora il presente atto fideiussorio non venga restituito alla Società stessa;
6. **Comunicazioni** – Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società dipendenti dal presente contratto, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente al seguente indirizzo PEC: _____;
7. **Foro** – la presente garanzia è soggetta alla legge italiana e per qualunque controversia derivante dal presente atto è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Data di emissione

N.B. (Nel caso in cui la polizza contenga delle “Condizioni generali”, è necessario inserire nel testo una clausola di salvaguardia che preveda espressamente che le previsioni speciali di cui sopra prevalgono sulle condizioni generali e che eventuali clausole generali difformi devono intendersi come non apposte).